

Adempimenti comuni per il controllo per la verifica ed il controllo delle emissioni

- 1) Almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dello stabilimento, la Ditta dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale ARPAT;
- 2) Entro il termine massimo di 60 giorni, successivi alla messa in esercizio, dovrà essere effettuata la messa a regime dello stabilimento procedendo ad un periodo di marcia controllata, non inferiore a dieci giorni nel quale svolgere i campionamenti da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo punto 3). La Ditta dovrà segnalare al Dipartimento Provinciale ARPAT, con un preavviso di almeno 20 giorni, le date in cui intende effettuare tali autocontrolli, al fine di consentire l'eventuale presenza dei tecnici.
- 3) In fase di marcia controllata o autocontrollo, dovrà essere effettuato un programma di campionamenti per ogni emissione soggetta a controllo che preveda minimo una determinazione di tre letture consecutive ciascuna secondo i metodi di campionamento ed analisi ai sensi dell'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006; metodi diversi di campionamento ed analisi che la Ditta intendesse adottare dovranno essere preventivamente proposti e concordati con il Dipartimento Provinciale ARPAT;
- 4) Entro 120 giorni dalla data di adesione all'autorizzazione generale la Ditta comunica alla Provincia e all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia i risultati delle analisi condotte ai camini nel periodo di marcia controllata di cui al punto 2;
- 5) I condotti che convogliano gli effluenti contenenti sostanze inquinanti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti (camini), devono essere provvisti di idonee prese per le misure e i campionamenti situate nei punti scelti secondo i criteri imposti dalle specifiche norme tecniche UNI di riferimento. Tali norme, nel caso di correnti aeriformi contenenti materiale particolato in sospensione, prevedono che il punto di prelievo sia individuato in modo tale da rispettare le condizioni di isocinetismo, al fine di garantire velocità all'ingresso della sonda di prelievo comparabile a quella del gas in quel tratto del condotto. Nel caso di correnti aeriformi contenenti gas o vapori, è sufficiente che il punto di prelievo sia individuato in un tratto della sezione del camino nella quale sussistano condizioni di omogeneità del flusso.
- 6) I punti di prelievo dovranno essere situati in punti accessibili nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; l'accesso ai camini deve essere comunque essere garantito entro un tempo massimo di 2 (due) ore dalla richiesta dell'organo di controllo;
- 7) I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni, dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati.
- 8) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo a guasto riparato. L'accaduto deve essere immediatamente riportato nel registro di manutenzione degli impianti di abbattimento. La Provincia ed ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia

devono essere informati entro le otto ore lavorative successive al guasto;

- 9) Fatta eccezione per i casi specificatamente indicati negli allegati tecnici, il titolare della Ditta dovrà verificare il rispetto dei valori limite delle proprie emissioni, secondo la periodicità indicata, tramite l'effettuazione di apposite analisi sulle emissioni. Relativamente ai metodi di campionamento e analisi degli inquinanti emessi si applica quanto previsto dal comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 ed il rispetto dei valori limite di emissione deve essere valutato conformemente a quanto riportato al punto 2.3 allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06.
- 10) Almeno 20 giorni prima della data di effettuazione dei prelievi di autocontrollo deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale dell'ARPAT di Pistoia il quale potrà presenziare ai prelievi. I certificati di campionamento ed analisi, dovranno essere conservati presso l'impresa e resi disponibili per l'ente di controllo, per una durata di tempo pari ad almeno quella della validità dell'autorizzazione di carattere generale.
- 11) Per le attività per le quali non è prevista l'esecuzione delle analisi sulle emissioni, i valori limite si intendono rispettati in base ai dati di consumo delle materie prime utilizzate o altro parametro indicato negli allegati tecnici. Tali dati dovranno essere annotati in un apposito registro, secondo il modello riportato nell'ALLEGATO D o secondo il modello previsto nello specifico allegato tecnico.
- 12) Per tutte le attività deve essere garantito un adeguato programma di manutenzione degli impianti di abbattimento, ove previsti, e deve essere redatto un apposito registro, secondo il modello riportato nell'ALLEGATO E, nel quale annotare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel registro, indipendentemente dalle indicazioni di manutenzione fornite dal costruttore, devono essere annotati almeno una volta all'anno gli esiti della verifica dello stato di manutenzione degli impianti di abbattimento.
- 13) I registri di cui agli ALLEGATI D e E devono avere pagine numerate, firmate dal gestore dello stabilimento e timbrate dal Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi della Provincia di Pistoia. I registri devono essere conservati in azienda e messi a disposizione delle autorità preposte al controllo, per una durata di tempo pari ad almeno quella della validità dell'autorizzazione di carattere generale.
- 14) Nel caso di rinnovo di autorizzazione di carattere generale o di istanza di autorizzazione generale per impianti esistenti, la ditta è dispensata dall'ottemperare gli obblighi relativi alla messa in esercizio dello stabilimento e della marcia controllata di cui ai punti 1) e 2) del presente Allegato;
- 15) Qualora la ditta abbia eseguito l'autocontrollo analitico alle emissioni nel corso degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione dell'adesione alla presente autorizzazione generale (non avvalendosi di forme alternative di controllo quali, per esempio, la perizia giurata), è dispensata dall'ottemperare gli obblighi relativi alla messa a regime e alla marcia controllata. In questo caso laddove gli allegati tecnici prevedano la periodicità biennale degli autocontrolli, questa dovrà essere calcolata a partire dagli ultimi rilevamenti eseguiti;
- 16) Qualora la ditta non abbia eseguito l'autocontrollo analitico nei tempi di cui al precedente punto 15), dovrà effettuare, entro 12 mesi dalla data di presentazione dell'adesione alla presente autorizzazione generale, un controllo analitico alle emissioni. Il controllo analitico

alle emissioni dovrà essere effettuato anche dalle Ditte che svolgono un'attività per la quale la precedente autorizzazione non prevedeva nemmeno la marcia controllata. Per queste ultime il quadro riassuntivo delle emissioni di cui all'allegato F, può essere presentato anche successivamente alla reale caratterizzazione delle emissioni;